BIANCO FIDUCIARIA E DI REVISIONE

società fiduciaria e di revisione contabile

Milano, 03 marzo 2017

Oggetto: Contributo anno 2017 per le spese di funzionamento del Garante delle Comunicazioni –

Adempimenti a carico degli editori

Si segnala all'attenzione degli editori:

la Delibera AGCOM n.463/16/CONS del 19 ottobre 2016 – Misura e modalità di versamento

del contributo dovuto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l'anno 2017 dai

soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media, pubblicata

sulla Gazzetta Ufficiale n.27 del 02 febbraio 2017;

e la successiva Delibera AGCOM n.62/17/CONS del 8 febbraio 2017 - Modello telematico e

istruzioni per il versamento del contributo dovuto all'autorità per l'anno 2017 dai soggetti che

operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media.

Il modello telematico per il versamento e le relative istruzioni sono e pubblicate sul sito web

dell'Agcom il 1 marzo 2017.

Tale contributo è stato istituito dalla legge finanziaria 2006 (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005),

all'art. 1, commi 65, 66 e 68 che aveva modificato il sistema delle entrate dell'Autorità, disponendo che le

spese di funzionamento non garantite dal sistema statale, fossero finanziate dal mercato di competenza con

un contributo annuo non superiore al 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio.

Per il 2017, la misura del contributo riservata agli editori è stata fissata nella misura del 1,9

per mille dei ricavi risultanti dal bilancio o dalle scritture contabili equivalenti. Nel 2016 a misura del

contributo era del 2 per mille (misura massima).

Il termine per il versamento del contributo è stato fissato al 1 aprile 2017.

Il termine per l'invio della comunicazione telematica è stato fissato al 1 aprile 2017.

Resta confermata l'estensione della platea degli operatori obbligati al contributo. La delibera 463/16

ha infatti confermato, all'articolo 2 comma 3, che dovranno versare il contributo anche gli operatori non

tenuti alla redazione del bilancio, i quali applicheranno la misura del 1,9 per mille alle corrispondenti

voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie.

Pertanto, sono obbligati al versamento del contributo anche tutti gli operatori la cui natura giuridica non richiede l'obbligo della redazione del bilancio quali enti morali, associazioni, fondazioni, ditte individuali, società di fatto, società in nome collettivo, società in accomandita semplice.

A) Soggetti obbligati

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale ed al versamento del contributo - quando ne ricorrano i presupposti - sono tutti i soggetti che esercitano una o più attività che rientrano nelle competenze attribuite all'Agcom.

Tra queste attività rientrano anche quelle per le quali è prevista l'iscrizione al ROC (registro degli operatori di comunicazione). Le istruzioni hanno precisato che il ROC è un adempimento distinto dall'obbligo di contribuire al finanziamento dell'Agcom.

Pertanto, i soggetti non obbligati all'iscrizione al ROC o non iscritti ancorché obbligati, sono comunque soggetti all'obbligo di dichiarazione e versamento del contributo se svolgono attività rilevanti per l'Agcom.

Fra i soggetti obbligati al contributo vi sono gli editori di quotidiani, periodici o riviste, e quelli operanti nell'editoria elettronica.

Tali editori rientrano nella categoria dei SERVIZI MEDIA che comprende i seguenti operatori:

- i) fornitore di servizi media audiovisivi o radiofonici (SMAV-R) o fornitore di contenuti,
- ii) esercente l'attività di radiodiffusione,
- iii) concessionaria di pubblicità,
- iv) produttore e distributore di programmi radiotelevisivi,
- v) agenzia di stampa a carattere nazionale,
- vi) editore di giornali quotidiani, periodici o riviste,
- vii) editoria elettronica.

B) Determinazione dei ricavi sui quali calcolare il contributo

La misura del contributo, quantificata nel 1,9 per mille, va applicata sul totale dei ricavi iscritti alla voce A1 dell'articolo 2425 del Codice Civile – *Ricavi delle vendite e delle prestazioni* o alla voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS) dell'**ultimo bilancio approvato prima del 19 ottobre 2016** (data della delibera n. 463/16/CONS) o di altra scrittura contabile equivalente (per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio).

Per il calcolo del contributo, gli operatori con esercizio coincidente con l'anno solare devono considerare, quale bilancio di riferimento, quello chiuso al 31 DICEMBRE 2015, approvato nel corso dell'anno 2016 e quindi – normalmente - in data antecedente al 19 ottobre 2016.

Ai fini del calcolo del contributo, assumono rilievo i soli ricavi conseguiti nel settore delle attività riconducibili tra i servizi regolamentati dall'Autorità. Si segnala che, ad esempio, non assumono rilievo ai fini del contributo gli eventuali ricavi derivanti dall'editoria libraria, dalla distribuzione di materiale pubblicitario, da servizi di volantinaggio e simili.

Il totale dei ricavi delle vendite e prestazioni (A1) è pre-compilato dal sistema nel caso in cui il soggetto abbia depositato il bilancio presso il registro delle imprese.

Permane il dubbio per i ricavi conseguiti dagli editori dalle vendita dei cosiddetti "**prodotti collaterali**", e cioè quei prodotti il cui acquisto non costituisce obbligo per l'acquirente del quotidiano o del periodico. Le istruzioni degli anni passati escludevano espressamente dal calcolo del contributo i ricavi da vendita di collaterali. Le istruzioni degli ultimi più recenti anni non riportano più tale esclusione.

Occorre prestare attenzione alla <u>vendita congiunta di prodotti editoriali con supporti</u> <u>videomagnetici, gadget, libri ed altri beni</u>. In tal caso, il ricavo derivante dalla vendita dell'intera confezione (prodotto editoriale con supporto videomagnetico o con gadget, o libro, o altro bene), è interamente assoggettato al contributo, in quanto l'acquisto del bene diverso non può essere effettuato disgiuntamente dal prodotto editoriale.

Infine, per le concessionarie di pubblicità, la misura del 1,9 per mille deve essere applicata sui ricavi assunti al netto <u>"delle quote riversate ad operatori terzi"</u>. In altri termini, le concessionarie di pubblicità calcoleranno il contributo sui ricavi pubblicitari conteggiati al netto delle quote spettanti agli editori.

BIANCO FIDUCIARIA E DI REVISIONE

I ricavi esclusi dal contributo dovranno essere classificati nel *modello telematico di comunicazione*, in relazione al tipo di attività individuata in base ai "codici Ateco" contenuti nel modello stesso. Ad esempio, il ricavo da vendita di libri sarà indicato con il codice Ateco 58.11.

C) Giustificazione dei ricavi esclusi dal contributo

Si conferma <u>l'imperituro furore burocratico</u> degli estensori delle istruzioni per la compilazione del *modello telematico di comunicazione*.

Le istruzioni, infatti, affermano che i ricavi esclusi dal contributo, oltre ad essere classificati per codice Ateco, debbano essere anche giustificati ed, a tal fine, "è necessario allegare i corrispondenti giustificativi di natura contabile".

Le istruzioni citano, quale esempio dei giustificativi da allegare, "le fatture attive ordinate per singola voce di conto" e, per le concessionarie di pubblicità si pretende l'allegazione del "il piano dei costi". Ci si continua a chiedere, ormai da anni, cosa sia "il piano dei costi" delle concessionarie.

Le istruzioni, a scanso di equivoci, affermano che il mancato invio delle "suddette motivazioni" di esclusione dei ricavi dal contributo "comporta la rideterminazione del contributo da parte dell'autorità mediante applicazione dell'aliquota all'intera voce A1."

D) Casi di esenzione dal contributo per il 2017

Per l'anno 2017 sono esentati dal versamento del contributo le seguenti categorie di soggetti:

- le imprese che versano in stato di crisi avendo l'attività sospesa;
- le imprese in stato di liquidazione e/o sottoposte a procedure concorsuali;
- le imprese con ricavi assoggettabili a contribuzione, determinati con le modalità di cui al paragrafo B che precede, pari o inferiori a Euro 500.000. <u>Per i soggetti che superano questa soglia, il contributo è calcolato sull'intero importo dei ricavi assoggettabili;</u>
- le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2016, in considerazione del fatto che viene meno il parametro di riferimento, vale a dire i ricavi dell'ultimo bilancio approvato o altra scrittura contabile equivalente prima della data del 19 ottobre 2016.

E) Modalità e termini di versamento

<u>Il versamento del contributo 2017 deve essere eseguito entro il 1 aprile 2017,</u> mediante bonifico sul conto corrente acceso presso UNICREDIT - codice IBAN : IT73D0200805172000103549679 - intestato all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Nella causale del bonifico occorre indicare il codice IUV che viene generato all'esito della completa e corretta compilazione del *modello telematico*.

Gli estremi del versamento devono essere riportati nel modello di comunicazione, avendo cura di **annotare il numero di CRO del bonifico** (codice riferimento operazione). Non è necessario inviare copia del bonifico.

In alternativa al bonifico bancario, è possibile pagare il contributo con il canale "Pago PA" presente sul portale www.impresainungiorno.gov.it .

Le istruzioni hanno specificato che non è possibile rateizzare il pagamento.

F) Obbligo di comunicazione

Entro il prossimo 1 aprile 2017, tutti i soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno effettuare la comunicazione utilizzando esclusivamente il modello telematico "Contributo SCM – anno 2017", e disponibile per la compilazione sul portale www.impresainungiorno.gov.it nella sezione "Archivio Pratiche".

L'accesso al portale si effettua con la Carta Nazionale dei Servizi di cui devono dotarsi le persone fisiche delegate alla compilazione e trasmissione del modello.

Le istruzioni di quest'anno – come anche l'anno scorso – affermano che sono esentati dall'obbligo di presentazione del modello di comunicazione :

- le imprese che hanno iniziato la loro attività nel 2016,
- i soggetti che hanno conseguito nel 2015 ricavi delle vendite e prestazioni (voce A1 del conto economico) pari o inferiori a euro 500 mila.

Se l'intento è quello di sollevare i soggetti non tenuti al versamento del contributo dall'inutile adempimento di presentazione di un modello "in bianco", non si comprende perché le istruzioni non abbiano esonerato dall'obbligo della comunicazione anche gli altri soggetti non tenuti al contributo e cioè le imprese che versano in stato di crisi avendo l'attività sospesa e le imprese in stato di liquidazione e/o sottoposte a procedure concorsuali.

Le istruzioni in commento, non comprendendo fra i soggetti esonerati dalla comunicazione anche le imprese in crisi e/o fallite, sono in contraddizione con quanto disposto dall'articolo 4 comma 1 della delibera 463/16/CONS del 19 ottobre 2016 ,che individua i soggetti obbligati alla comunicazione solo nei "soggetti tenuti al versamento del contributo".

Un'altra contraddizione delle istruzioni riguarda i soggetti con ricavi (A1) pari o inferiori a euro 500 mila. Le istruzioni affermano che sono esentati dall'obbligo della comunicazione i soggetti che hanno conseguito nel 2015 *ricavi delle vendite e prestazioni (voce A1 del conto economico)* pari o inferiori a euro 500 mila. Poniamo che si sia in presenza di un soggetto con ricavi A1 di euro 600 mila, di cui ricavi soggetti al contributo euro 400 mila.

Detto soggetto non è sicuramente tenuto al versamento del contributo avendo ricavi "imponibili" inferiori a euro 500 mila. Tuttavia, secondo la lettera delle istruzioni, detto soggetto dovrebbe effettuare ugualmente la comunicazione, in quanto i ricavi delle vendite e prestazioni (voce A1 del conto economico) sono superiori a euro 500 mila. Ma ciò è in contraddizione con l'articolo 4 comma 1 della delibera 463/16/CONS del 19 ottobre 2016, che individua i soggetti obbligati alla comunicazione solo nei "soggetti tenuti al versamento del contributo".

G) Obbligo di comunicazione nei Gruppi societari

La delibera in commento ha confermato che nel caso di imprese facenti parte di Gruppi societari, ciascuna società è obbligata a versare il proprio contributo in base ai ricavi iscritti nel proprio bilancio.

La società capogruppo, nella propria dichiarazione, deve riepilogare il contributo versato da ciascuna società facente parte del gruppo.

H) Casi di fusioni e cessioni societarie

Le istruzioni specificano che l'obbligo della dichiarazione e del versamento del contributo si trasferisce al soggetto che subentra nei diritti ed obblighi esistenti in capo alla società oggetto di fusione/cessione.

Già in passato abbiamo segalato che questa specificazione è per un verso superflua e per un verso confusa.

Il redattore delle istruzioni accomuna queste due fattispecie (fusioni e cessioni) e non è chiaro se l'ipotesi della cessione riguardi la società soggetta al contributo oppure l'azienda o il ramo d'azienda di proprietà della stessa.

7

Nel caso della fusione di una società soggetta al contributo, è ovvio che l'obbligo si trasferisce in capo al soggetto risultante dalla fusione, così come accade per tutti gli altri obblighi e diritti.

Viceversa, nel caso ella cessione occorre distinguere:

- a) se la cessione ha per oggetto la società soggetta al contributo (e cioè l'oggetto della cessione sono le partecipazioni al capitale della società stessa), l'obbligo del contributo non si trasferisce in capo al nuovo proprietario delle partecipazioni, ma resta in capo alla società oggetto di cessione, così come accade per tutti gli altri obblighi e diritti della società stessa;
- b) se la cessione ha per oggetto l'azienda o un ramo della stessa che esercita attività rilevanti ai fini Agcom e pertanto soggette al contributo, l'obbligo del contributo si trasferisce in capo all'acquirente dell'azienda o ramo d'azienda.

I) Sanzioni

Si segnala, infine, che la mancata o tardiva presentazione del modello di comunicazione nonché l'indicazione nello stesso di dati non rispondenti al vero comporta l'applicazione della sanzioni disposte dall'art.1, commi 29 e 30 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (sanzione amministrativa da 516 a 103.291 euro, oltre le pene previste dall'art. 2621 c.c.- False comunicazioni sociali).

L'omesso o ritardato versamento comporta l'addebito degli interessi di mora al tasso legale, oltre le maggiori spese per la riscossione coattiva.

A disposizione per ulteriori chiarimenti Cordiali Saluti Pierangelo Bianco e Alessandra Piazzino

Allegati:

- 1) modello di comunicazione
- 2) delibera n.463/16/CONS
- 3) istruzioni concernenti il contributo Agcom 2017.